



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
2° SERVIZIO

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 28/2014

Oggetto: Servizio di custodia e pulizia locali adibiti a gabinetti pubblici. Periodo dal 01/03/2014 al 31/10/2014. Affidamento in economia ai sensi dell'art.125 c. 9 e 11 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG Z580DA996C

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- Che con determina Dirigenziale n. 400/13 del 30/12/2013, al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, è stato affidato alla ditta CLEAN COMPANY il servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici per la durata di mesi due dal 01/01 al 28/02/2014;

- Che al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio, ritenuto un servizio pubblico indispensabile e necessario, è stato approntato apposito capitolato d'oneri per la durata di mesi otto decorrenti dal 01/03/2014 (e comunque dalla data del verbale di consegna) e fino al 31/10/2014, per l'importo complessivo di €. 8.479,45, di cui €. 6.747,93, per importo a base d'asta, € 202,44 per oneri sicurezza ed € 1.529,08 per IVA al 20%;

RITENUTO dover provvedere all'approvazione del capitolato speciale d'appalto allegato al presente provvedimento, ed affidare il servizio di che trattasi mediante il sistema dell'acquisizione in economia da esperirsi ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 11 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006;

RITENUTO, altresì:

- di invitare a presentare offerta le Ditte locali operanti nel settore di cui all'allegato elenco;
- dover trasmettere le lettere d'invito alle ditte suddette, assegnando un termine ridotto e comunque non inferiore a otto giorni dalla stessa per la presentazione delle offerte stante la prossimità della scadenza del contratto;

VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, modificato con delibera C.C. n.79 del 30/11/2012, con il quale è stato previsto, tra l'altro, l'acquisizione in economia nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 125 del Codice dei contratti, del servizio di pulizia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento dei contratti, non si procederà alla stipula di contratto in forma pubblica amministrativa ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non autenticata, trattandosi di servizio di importo non elevato;

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 267/2000 ;

VISTA la L.127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.13 della L.R. 30/2000;

VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana;

DETERMINA

Di approvare il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici per l'importo complessivo di €. 8.479,45, di cui €. 6.747,93, per importo a base d'asta, € 202,44 per oneri sicurezza ed € 1.529,08 per IVA al 20% per la durata di mesi otto decorrenti dal 01/03/2014 (e comunque dalla data del verbale di consegna) e fino al 31/10/2014;

Di provvedere all'affidamento del servizio mediante il sistema dell'acquisizione in economia da esperirsi ai sensi dell'art. 125 comma 9 e 11 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006;

Di invitare a presentare offerta le Ditte di cui all'allegato elenco, assegnando un termine ridotto e comunque non inferiore a otto giorni dalla stessa per la presentazione delle offerte stante la prossimità della scadenza del contratto;

Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento dei contratti, non si procederà alla stipula di contratto in forma pubblica amministrativa ma alla sottoscrizione tra le parti di una scrittura privata non autenticata trattandosi di servizio di importo non elevato.

Di impegnare la somma complessiva di € 8.479,45, nei corrispondenti capitoli di spesa del compilando bilancio per l'esercizio in corso:

- quanto a € 7.585,16 al cap. 1303/01 tit. 1 funz.9, serv. 6 int.3

- quanto a € 894,29 al cap. 1302/05 tit. 1 funz. 9 serv. 6 int. 3;

Di dare atto che, trattandosi di un servizio pubblico indispensabile e necessario, la superiore spesa è obbligatoria ed indifferibile non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art.163 del D.lgs 267/2000, ;

Il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.153, comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n.267/2000 e viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1° comma D.Lgs 267/2000

Nicosia, li - 5 FEB 2014



IL DIRIGENTE
Ing. Antonino Testa Camillo

II° SETTORE

Attestazione ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000.

Nicosia, li 12 FEB. 2014



IL DIRIGENTE
(Dott. Giovanni Li Calzi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Li Calzi", written over a faint rectangular stamp area.



COMUNE DI NICOSIA
(Provincia di Enna)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI
ADIBITI A GABINETTI PUBBLICI ANNO 2014**

ART. 1
(Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per “Amministrazione”, il Comune di Nicosia quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione della fornitura di beni oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per “appaltatore”, l’operatore economico prescelto dall’Amministrazione, cui la stessa affida l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell’offerta;
- d) per contratto, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l’Amministrazione e l’operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per “Regolamento di esecuzione” il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”

ART. 2
(Oggetto)

L’appalto ha per oggetto il servizio di custodia e di pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici siti in piazza Marconi, in piazza S. Francesco di Paola, piazzale Gabriele Dell’Addolorata e parcheggio S. Francesco D’Assisi e Mercato Coperto per l’anno 2014.

ART. 3
(Descrizione delle prestazioni oggetto del servizio)

Il servizio di custodia e pulizia dovrà essere espletato nei locali sottoelencati:

Localizzazioni	Prezzo €/mq	Superficie in mq	Capitolo
piazza Marconi	0,45	32,70	
piazza S. Francesco di Paola	0,45	9,60	
piazzale Gabriele dell’Addolorata	0,45	7,20	
TOTALE		49,50	1303/01
parcheggio S. Francesco D’Assisi	0,45	8,49	1302/05
Mercato Coperto	0,45	22,51	1303/01

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- 1) servizio di pulizia con n.2 interventi (di cui uno antimeridiano e uno pomeridiano) giornalieri per ogni struttura consistenti nella pulitura ambienti, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle pareti e dei servizi igienici, spolveratura, pulitura di porte ed aerazione di tutti gli ambienti; intervento di pulizia straordinaria, oltre le due previste, qualora si rendesse necessario durante le ore di apertura dei servizi. Nel Mercato Coperto, il servizio di pulizia dovrà svolgersi con n. 2 interventi nella giornata di sabato.
- 2) custodia dei locali consistente nell'apertura e chiusura giornaliera dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 21:30;
- 3) custodia dei locali nel periodo estivo (dal 1° luglio al 30 settembre) e nelle feste comandate consistente nell'apertura e chiusura giornaliera dalle ore 7:30 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 23:30.

Il servizio dovrà essere svolto accuratamente adottando i dovuti accorgimenti affinché non si danneggino i pavimenti, i servizi igienici, le vernici, gli scarichi fognari e gli altri oggetti esistenti nei locali di cui all'art.3.

La Ditta dovrà garantire con proprio personale la perfetta esecuzione del servizio. I nominativi, completi di generalità e recapiti, del personale utilizzato dovranno essere comunicati alla stazione appaltante prima della data d'inizio del servizio.

Tutte le attrezzature (scale, aspirapolvere, ponti mobili, ecc.) ed i materiali occorrenti (scope, spugne, strofinacci, detersivi, disinfettanti, e quant'altro occorrente) dovranno essere forniti, a proprie spese, dalla Ditta in misura adeguata.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative ai consumi di energia elettrica da corrispondere all'ENEL in base alle tariffe ed alle norme vigenti.

ART. 4 (Importo e durata del servizio)

1. L'importo complessivo del servizio viene determinato in € 8.479,45 di cui € 6.747,93 da porre a base d'asta, € 1.529,08 IVA al 22% e € 202,44 per costo relativo alla sicurezza da non assoggettarsi a ribasso.
2. La durata dell'appalto è stabilita in mesi otto con decorrenza dall'01.03.2014 (e comunque dalla data di consegna) e fino al 31/10/2014.
3. La consegna del servizio potrà essere fatta sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, al fine di dare continuità al servizio pubblico.
4. Alla suddetta scadenza il rapporto cesserà automaticamente senza necessità di alcun preavviso.

ART. 5 (Interazioni organizzative essenziali. Varianti in corso di esecuzione)

1. Ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti, non sono ammesse offerte in variante.
2. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 è il Geom. Salvatore Di Franco, dell'U.T.C., individuato dal Dirigente del predetto Ufficio.
3. Lo stesso, quale Direttore dell'esecuzione del servizio, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente appalto e ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità al presente capitolato.

4. A tale fine, svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

5. Quale Responsabile del Procedimento svolge, in base all'articolo 10, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti compiti ed attività relativi al presente appalto:

a) svolgimento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini della verifica della conformità della fornitura eseguita con riferimento alle prescrizioni contenute nel presente capitolato;

b) eventuale raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio di elementi relativi agli interventi di sua competenza.

6. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dall'art.311 del regolamento di esecuzione.

7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle norme vigenti.

8. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione ad insindacabile giudizio lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

9. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

10. Nei casi previsti, l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto.

11. L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra.

12. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

ART. 6

(Variazioni dell'entità dell'appalto in aumento/diminuzione)

Il servizio potrà, compatibilmente con quanto previsto dall'art. 4, può essere aumentato o ridotto da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 7

(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni prima della stipulazione del contratto)

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

- a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
- b) in casi di comprovata urgenza.

3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.

4. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art.14 del presente capitolato.

ART. 8

(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione. Sospensione)

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la prosecuzione a regola d'arte delle attività oggetto dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

3. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'attività oggetto del contratto, le attività già effettuate, le eventuali cautele da adottare. Il verbale di sospensione è firmato dall'appaltatore.

5. I verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigere a cura del Direttore dell'esecuzione non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

ART. 9

(Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore e dei subappaltatori)

1. In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della legge n. 123/2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

4. Qualora l'appaltatore o i subappaltatori, quali datori di lavoro, abbiano meno di dieci dipendenti, possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

5. Ai fini del comma 4, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

6. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 4, nonché del comma 2 comporta l'applicazione, rispettivamente in capo al datore di lavoro ed al lavoratore, delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 3 della legge n. 123/2007.

ART. 10 (Subappalto)

Il servizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato entro il limite del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti.

ART. 11 (Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile.

ART. 12 (Condizioni di pagamento)

1. Al pagamento del corrispettivo si provvederà mensilmente mediante determina dirigenziale, entro (30) giorni dalla presentazione della fattura, in ragione delle esigenze operative dell'Amministrazione; la fattura dovrà riportare l'attestazione da parte del Direttore dell'esecuzione della conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni contrattuali.

2. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

3. In deroga a quanto disposto dall'art.5 del D.Lgs. 9.10.2002 nr. 231, in caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato sulla base degli interessi legali, in conformità a quanto previsto dall'art. 1284 del Codice civile.

4. La liquidazione del corrispettivo avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore (DURC).

5. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né richieste di interessi, né pretesa di alcun genere.

6. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- a) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- b) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle forniture e prestazioni complementari oggetto dell'appalto;
- c) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

7. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Enna della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dalla succitata normativa, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART. 13

(Cessione del contratto)

È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 14

(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti, cui si rinvia per quanto qui non espressamente previsto, l'appaltatore è obbligato a costituire, con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del Codice medesimo, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fidejussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

2. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento nei casi previsti dall'art.75, comma 7, del Codice dei contratti.

ART. 15

(Responsabilità)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e dei materiali impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 16

(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di regolare esecuzione dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile, tramite il Direttore dell'esecuzione/RUP.

2. L'attestazione di regolare esecuzione è diretta a certificare che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica di regolare esecuzione hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati in qualsiasi momento.

5. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

ART. 17

(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)

1. E' obbligo della ditta comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali inconvenienti che si dovessero verificare durante il periodo del servizio;

In caso di sospensione del servizio, totale o parziale dovuta a qualsiasi causa non imputabile alla Ditta, il corrispettivo giornaliero verrà detratto dall'ammontare complessivo mensile in rapporto alle effettive giornate di mancata esecuzione della prestazione, calcolato in base ai mq. del locale dove è stato sospeso il servizio.

E' obbligo della ditta comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali inconvenienti che si dovessero verificare durante il periodo del servizio.

2. In caso di mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'appaltatore delle attività oggetto del presente appalto, per cause imputabili alla Ditta, la stessa, oltre alla perdita del diritto al pagamento del corrispettivo in rapporto alle giornate di mancata prestazione del servizio stesso, sempre calcolato in base ai mq. del locale dove è stato sospeso il servizio, sarà tenuta al pagamento di una penale di € 51,64 (euro cinquantuno/64) per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio.

3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, in relazione agli ulteriori obblighi specifici e generali determinati nel presente appalto per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto;
- b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori /utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto;
- c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto.

5. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.

7. Qualora la violazione agli obblighi contrattuali determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

8. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti.

9. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

10. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 18

(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore)

1. Il fallimento in forza di legge dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 19
(Risoluzione del contratto)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può, inoltre, ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- b) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 17 comma 7;
- c) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, comma 2;
- d) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto;
- e) subaffidamento non autorizzato.

ART. 20
(DUVRI)

1. Fa parte della documentazione dell'appalto il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, redatto ai sensi dell'art.26, comma 3, del D.Lgs.81/08.

2. Il DUVRI è allegato al contratto d'appalto.

ART. 21
(Stipulazione del contratto di appalto)

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata.

ART. 22
(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 23
(Clausola di rinvio)

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

VISTO: per la congruità dei prezzi di cui sopra, essendo i medesimi quelli praticati sul mercato.

Nicosia, lì 30/01/2014

Il R.U.P.
Geom. Salvatore Di Franco





COMUNE DI NICOSIA
III° SETTORE

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(art. 26, comma 3, D.Lgs n. 81/08)

**SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEI LOCALI
ADIBITI A GABINETTI PUBBLICI ANNO 2014**

DATA:	30/01/2014	
REVISIONE:		

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra i diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Il presente documento DUVRI si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi; è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'art. 68 e dell'allegato VIII del D. Lgs 163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

TIPOLOGIA DEI RISCHI INTERFERENTI CONSIDERATI

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

A fronte della Valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza.

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività di cui al Capitolato Speciale d'appalto, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell'Appaltatore.

Salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono sempre essere effettuate nel rispetto dell'incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;
2. rumore dovuto all'utilizzo di macchinari;
3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;
4. elettrocuzione;
5. versamenti accidentali.

Ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'Appaltatore:

Rischio di cui ai punto 1 e 5: segnalazione con cartelli a cavalletto indicanti il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone "a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale.

Rischio di cui al punto 2: chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone.

Rischio di cui al punto 3: chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell'operatore.

Rischio di cui al punto 4: utilizzo di componenti e apparecchi elettrici CE ed in buono stato di conservazione. E' consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti.

In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale.

L'impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza (mediante posa di cartelli a cavalletto di segnalazione) per complessivi € 98.91.

VALIDITA' REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.



Il Dirigente
Ing. Antonio Fesja Camillo





COMUNE DI NICOSIA

UFFICIO TECNICO
2° Servizio

Oggetto: Servizio di custodia e pulizia dei locali adibiti a gabinetti pubblici di Piazza Marconi, Piazza S. Francesco di Paola, Piazzale S. Gabriele dell'Addolorata, Parcheggio S. Francesco d'Assisi e Mercato coperto

ELENCO DITTE

1. BARBERA Giovanni Via Della Libertà 2, 94013 Leonforte
2. CO.G.EDI.S. di Bua Maurizio Via M.Capra 52/A 94014 Nicosia
3. CLEAN COMPANY s.r.l. Via Nazionale 126 94014 Nicosia
4. PULISAN SUD s.n.c. di Matasso & Mammana Via F.lli Bandiera 4, 98070 Castel di Lucio
5. Coop. LA TRACCIA di Pezzino Felice Via M. Capra 34, 94014 Nicosia
6. SPLENDOR di SZRENIAWSKA Justyna Ewa Via Caldareri 2/bis 94014 Nicosia

IL R.U.P.

Geom. Salvatore Di Franco

IL DIRIGENTE

Ing. Antonino Testa Camillo